

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018. **Relazione illustrativa**

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 11 dicembre 2018
Periodo temporale di vigenza		Anno 2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott. Gianpaolo Brancati Componenti Giorgia Giannini e Barbara Lorenzini Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Il contratto è limitato all'accordo annuale sulla destinazione di utilizzo delle risorse decentrate anno 2018, per l'indennità di turno, Indennità di rischio, indennità di maneggio valori, indennità di reperibilità, produttività, nonché a retribuire le indennità per le specifiche responsabilità
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione del revisore contabile in data
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con delibere di Giunta Comunale n. 220 del 02/08/2018 e n. 310 del 29.11.2018
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il programma è stato approvato in data 06.04.2017 con delibera di Giunta Comunale n. 103.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 ¹ ? Sì per quanto di competenza.

¹ La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Eventuali osservazioni =====

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Il presente contratto riguarda l'accordo annuale sui criteri della destinazione delle risorse decentrate. Si riporta integralmente il testo dell'accordo:

PREMESSA

1. Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale, anche per quanto attiene i criteri per l'erogazione della produttività.
2. In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si è proceduto a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2018, secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale.
3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21.05.2018, le parti convengono altresì di aver avviato le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
4. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 1 – Specifiche Responsabilità

l'indennità per le specifiche Responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies comma 1 e all'art. 56 sexies CCNL 21.05.2018, per l'anno 2018, come previsto dall'art. 8 comma 2 del "Regolamento per la disciplina dell'istituto delle specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione per la Polizia Locale" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 312 del 06.12.2018, per l'importo di € 1.000,00 cad. alle figure ivi previste

L'indennità di cui all'art. 70 quinquies comma 2 sexies CCNL 21.05.2018 per l'importo di € 300,00 cad., proporzionalmente per il periodo di svolgimento della funzione, come previste dall'art 3 del Regolamento sopra citato.

ARTICOLO 2 – Indennità di maneggio valori

Si riconosce l'indennità di maneggio al personale adibito in via continuativa, nell'anno 2018, a servizi che comportino maneggio valori di cassa.

Per “maneggio di valori di cassa” si intende la gestione diretta di denaro contante, di buoni mensa e buoni benzina pertanto tale indennità viene riconosciuta al seguente personale:

- all'Economo Comunale;
- a n. 2 dipendenti dell'Ufficio Anagrafe;
- a n. 1 dipendente dell'Ufficio Personale;
- a n. 3 dipendenti della Farmacia Comunale.
- a n. 1 dipendenti del Cantiere Comunale
- a n. 1 dipendente della Polizia Municipale

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, nei seguenti importi:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - da € 1.000,00 a € 5.000,00 annui | € 0,52/giorno |
| - da € 5.001,00 a € 20.000,00 annui | € 1,05/giorno |
| - da € 20.001,00 a € 60.000,00 annui | € 1,30/giorno |
| - oltre € 60.001,00 | € 1,55/giorno |

Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa, esclusi pertanto i giorni di assenza per qualsiasi causa e sarà erogata annualmente a seguito del resoconto che i Responsabili di Settore trasmetteranno all'Ufficio Personale con riportato: l'importo annuo maneggiato, i soggetti beneficiari e le giornate in cui l'attività è stata effettivamente svolta da tali soggetti.

ARTICOLO 3 – Valutazione dei dipendenti

Per l'anno 2018 le schede di valutazione approvate con delibera di G.C. n. 310 del 29.11.2018.

Si ritiene opportuno che quei dipendenti che, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano prestato servizio in più di un settore, siano valutati dal Responsabile nell'ambito del quale hanno prestato la loro attività per il periodo più lungo.

In caso di contestazione il dipendente potrà inviare proprie contro deduzioni al valutatore (Responsabile del Settore) entro 10 giorni dalla formalizzazione della valutazione. A seguito delle controdeduzioni, il valutato

può essere sentito dal valutatore coadiuvato dal Segretario Generale, anche facendosi assistere da persona di sua fiducia.

Viene fatto salvo, comunque, il ricorso del dipendente presso il competente giudice del lavoro.

Saranno oggetto di valutazione tutti i dipendenti assunti a tempo determinato con contratto la cui durata sia di almeno cinque mesi, anche non continuativi purchè nello stesso servizio.

Non sono valutabili e non concorrono alla ripartizione del fondo di incentivazione della produttività i dipendenti che hanno riportato un numero di giorni di assenza superiore all'80% dei giorni lavorativi.

ARTICOLO 4 – Produttività

La parte del fondo destinata alla produttività dovrà essere liquidata ai dipendenti in base alla valutazione degli stessi da parte dei Responsabili e secondo le seguenti modalità:

- a) partecipano alla ripartizione del fondo di incentivazione alla produttività i dipendenti in servizio di ruolo durante l'anno 2018, in proporzione alla quantità di lavoro svolta nell'Ente (part-time, assunzioni o cessazioni in corso d'anno, comando, distacco, applicazione...), alla presenza in servizio e che risultano averne diritto nel rispetto di quanto stabilito dal successivo punto b);
- b) non partecipano alla ripartizione del fondo di incentivazione alla produttività quei dipendenti che nel medesimo anno 2018 abbiano beneficiato di una retribuzione di salario accessorio che ecceda l'importo lordo di € 2.583,00 mentre, qualora la retribuzione di salario accessorio lordo si collochi in un valore compreso tra € 1.549,38 e € 2.582,99, la quota di produttività attribuita risulta ridotta nella misura del 50% di quella spettante (per salario accessorio si intendano in questo caso gli eventuali compensi relativi alle fattispecie del CCNL 1998/2001, art.15, comma 5 e comma 1, lettera K e secondo il criterio di cassa, cioè che siano stati liquidati nell'anno 2018);
- c) Parteciperanno alla ripartizione del fondo tutti i dipendenti a tempo determinato assunti con contratto la cui durata sia di almeno cinque mesi, anche non continuativi, purchè nello stesso servizio, in proporzione al periodo di assunzione
- d) l'importo totale viene suddiviso per il numero dei dipendenti che partecipano alla ripartizione del fondo, in modo da ottenere una "quota parte pro capite" ai soli fini del calcolo del budget di cui al punto e);
- e) l'Ufficio Personale quantifica per ciascun Responsabile dei Settori un budget calcolato moltiplicando la "quota parte pro capite", risultante dall'applicazione di quanto stabilito al punto d), per il numero dei dipendenti assegnati al Settore;
- f) al fine di ripartire la produttività, tale budget viene distribuito sulla base del punteggio espresso dal Responsabile del Settore nella scheda di valutazione e secondo i seguenti criteri:
 - l'idoneità viene raggiunta solo con il punteggio minimo di 60/100;
 - il premio individuale è attribuito proporzionalmente al punteggio riportato nella scheda, purchè nella performance individuale sia stato attribuito un punteggio di almeno 36/100.
- g) le assenze verranno decurtate dalla produttività, così come previsto dalla Circolare n. 7 del 2008 e non sono considerate tali:
 - congedo ordinario;
 - congedo obbligatorio di maternità e interdizione anticipata;
 - permessi L. 104/92 s.m.i. per i dipendenti che ne fruiscono per loro stessi;
 - permessi per lutto;
 - permessi per citazioni a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - assenze previste dall'art. 4 c. 1 L 53/2000 (grave infermità).
- h) le eventuali risorse che residuano dalle assenze, di cui al punto g), e dai punteggi assegnati, di cui al punto f), verranno distribuite nello stesso settore nell'anno di riferimento per incrementare la quota pro capite.

- i) Gli eventuali risparmi che si verificano nella distribuzione del fondo nelle varie voci e i risparmi sugli straordinari dell'anno precedente verranno destinati ad incrementare il fondo di produttività.

ART. 5 – Determinazione delle risorse decentrate

Per l'anno 2018 le risorse decentrate di cui all'art. 37 CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sono determinate come illustrato nel prospetto allegato A) a parte integrante e sostanziale;

ART. 6 – Utilizzo del Fondo

Per l'anno 2018 il fondo di cui all'articolo precedente, sarà ripartito come segue, precisando che gli importi indicati risultano stimati:

A. Progressione economica orizzontale: **€ 150.512,00**

Tale importo è destinato a retribuire quanto spettante al personale per le progressioni economiche.

B. Indennità di comparto: **€ 50.399,00**

C. salario accessorio assegnato ai Responsabili di Settore:

- Indennità di turno € 39.972,00
- Indennità di rischio € 5.665,00
- Indennità di reperibilità € 8.440,00
- Maggiorazioni € 1.013,00

€ 55.090,00

D. Indennità maneggio valori **€ 2.809,00**

E. Specifiche Responsabilità **€ 3.900,00**

G. La disponibilità residua viene quindi destinata a compensare la produttività individuale secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente CCI

Relativamente al dipendente distaccato presso al Procura ella Repubblica di Grosseto, verrà erogata una produttività pari all'importo massimo liquidato ad un dipendente, a titolo di produttività, del Settore Polizia Municipale.

ART. 7 – Modifiche

Le parti si riservano di poter apportare al presente contratto le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi opportune, previo raggiungimento del necessario accordo.

ART. 8 – Norme finali

Dalla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Integrativo sono inapplicabili nei confronti del personale tutte le norme previgenti con lo stesso incompatibili.

Restano altresì valide tutte le altre disposizioni previste nei precedenti Contratti collettivi decentrati integrativi che risultino compatibili con il dettato del presente CCI, nonché con le disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

C) effetti abrogativi impliciti Il contratto non determina effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi tende principalmente al riconoscimento di compensi per trattamenti economici accessori direttamente correlati allo svolgimento di particolari ruoli, mansioni e funzioni.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili =====

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018.

L'art. 67 del predetto CCNL disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, e in particolare, per quanto qui interessa, stabilisce che:

1. a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei revisori (comma 1, primo periodo);
 - 1.1. tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (comma 1, secondo periodo);
 - 1.2. l'importo, come sopra consolidato, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (comma 1, ultimo periodo);
2. l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
 - 2.1. di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (comma2, lett. a);
 - 2.2. di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (comma 2, lett. b);
 - 2.3. dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (comma 2, lett. c);
3. in aggiunta alle predette risorse stabili, il Fondo può essere incrementato di anno in anno con i seguenti importi variabili:
 - 3.1. delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative (comma 3, lett. c);
 - 3.2. degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione. L'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (comma 3, lett. d);
 - 3.3. degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (comma 3, lett. e);
 - 3.4. in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (comma 3, lett. h. e comma 4);
 - 3.5. di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o di altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (comma 3, lett. i. e comma 5 lett. b);
 - 3.6. eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti (art. 68, comma 1 ultimo periodo);
 - 3.7. le risorse di cui ai precedenti punti 3.4 e 3.5 possono essere stanziare nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e a condizione che l'Ente non si trovi in condizioni di dissesto o di deficitarietà strutturale.

in virtù di quanto sopra riportato con delibere di Giunta Comunale n. 274 del 25.10.2018 e n. 313 del 06.12.2018 è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2018, così come sotto riportato:

DESCRIZIONE	2018
-------------	------

Risorse STABILI

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2016/2018)	378.873
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - (ART. 67 COMMA2 LETT. C)	2.796

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	381.669
--	----------------

Risorse stabili escluse dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

DIFFERENZILI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETT. B - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.5	8.113
--	-------

TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	8.113
--	--------------

Risorse VARIABILI

Risorse VARIABILI soggette al limite - CCNL 2016/2018

FRAZIONI DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D	1.239
---	-------

1,2 % DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 63 C. 3 LETTERA H	24.500
--	--------

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETT. I	6.000
---	-------

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	31.739
---	---------------

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	43.445
--	--------

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C - ART. 70-ter COMPENSI ISTAT	1.422
---	-------

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C - AVVOCATURA INTERNA	19.423
---	--------

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	34.418
---	--------

<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	98.708
--	---------------

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	520.229
--	----------------

Decurtazioni

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 2 COMMA 2/BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	38.509
--	--------

TOTALE DECURTAZIONI	38.509
----------------------------	---------------

TOTALE FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	481.720
---	----------------

DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	374.899
--	----------------

DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	106.821
--	----------------

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	122.975
--	----------------

"FONDO " PER LE ORE STRAORDINARIO ANNO 2018	53.904
--	---------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	
TOTALE COMPONENTE STABILE E VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE	374.899
FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE ART. 68 OMMA 1 CCNL 2016/2018	150.512
INDENNITA' DI COMPARTO CCNL 22/01/2004 ART. 333 COMMA 4 LETTERA B) E C)	50.399
RESIDUO RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE	173.988

Le somme sopra indicate sono al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo, pari a € 228.080,65 prima della decurtazione ex art. 9, comma 2-bis del DL n. 98/2010, sono così determinate:

Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 tutte le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2017, vengono definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1

FONDO STABILE ANNO 2017		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2016/2018)	€	339.032,00
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' PERSONALE CESSATO	€	33.769,00
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	€	372.801,00
ALTE PROFESSIONALITA'	€	6.072,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€	378.873,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL di riferimento, come di seguito riportati:

dal 2019: IMPORTO SU BASE ANNUA PARI A € 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 – ART. 67 COMMA 2, LETT. A) CCNL 2016/2018	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTI STIPENDIALI DELLE POSIZIONI ECONOMICHE – ART. 67 COMMA 2, LETT. B) CCNL 2016/2018	€ 8.113,00
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM CESSATO NELL'ANNO PRECEDENTE. IMPORTO ANNUO. ART 67 COMMA 2, LETT. C) CCNL 2016/2018.	€ 2.796,00

La somma delle predette risorse deve poi essere decurtata di € 38.509,00 ai sensi dell'art. 9-bis del DL n. 98/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013. Il totale delle risorse stabili disponibili nell'anno 2018, dopo la decurtazione, è pari a **€ 351.273,69**

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2018 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano ad **€ 31.739,00** così determinate:

FRAZIONI DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D	1.239
1,2 % DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 63 C. 3 LETTERA H	24.500
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETT. I	6.000

Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017:

Tra le risorse di cui al comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 21.5.2018, rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge, rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 (che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento), incentivi che secondo la delibera n. 6/SEZAUT/2018/QMIG Corte Conti Sezioni Riunite devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la legge n. 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture; pertanto, queste sono diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. La suesposta costituzione del fondo 2018 non tiene conto delle risorse in questione, allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa, risorse che saranno comunque individuate e quantificate a consuntivo

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2017, quindi, non opera più la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ma il solo limite corrispondente al fondo determinato per l'anno 2016.

Il Fondo risorse decentrate 2018, come sopra costituito, non necessita di decurtazioni rispetto al Fondo 2016, come risulta dal seguente prospetto di raffronto:

	ANNO 2016	ANNO 2018
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 536.267,00	€ 519.407,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA 2011/2014	€ 38.509,00	€ 38.509,00
TOTALE	€ 497.758,00	€ 480.898,00
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 115.261,00	€ 105.999,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 122.975,00	€ 122.975,00
FONDO STRAORDINARIO	€ 53.904,00	€ 53.904,00
VERIFICA ART 23 COMMA2 D.LGS. 75/2017	€ 559.376,00	€ 551.778,00

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 351.273,69
Risorse variabili (totale della sezione II eventualmente ridotta per le decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 31.739,00
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€ 383.012,69
Di cui risorse non soggette al limite	€ 8.113,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 98.708,00 quali incentivi riconosciuti per la progettazione e l'avvocatura ed il compenso ISTAT riportati nella tabella di cui alla sezione III "Risorse variabili non soggette al limite", parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Oltre alle risorse di cui al Modulo I – Sezione IV – ossia le risorse sottoposte a certificazione pari ad € 383.012,69 vi sono ulteriori risorse derivanti dai risparmi per lo straordinario anno 2017 pari ad € 43.444,85 e pertanto la disponibilità complessiva è pari ad € **426.475,54**.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 200.911,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	50.399,00
Progressioni orizzontali	150.512,00
Totale	200.911,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 57.840,00, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	39.972,00
Indennità di rischio	5.665,00
Indennità di reperibilità	8.440,00
Indennità di maneggio valori	2.809,00
Maggiorazioni	1.013,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	3.900,00
Produttività	163.765,54
TOTALE	225.564,54

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto (tot. Sez. I)	200.911,00
Somme regolate dal contratto (Tot. Sez. II)	225.564,54
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	426.475,54

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € **351.273,69**, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano ad € 200.911,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2017) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione è impegnato nei relativi stanziamenti di bilancio all'Intervento 1 e 7 quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato:

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

In particolare:

- Il comune di Castiglione della Pescaia non ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015, pertanto il tetto del fondo rimane quello dell'anno 2015 ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;
- E' stato preso come riferimento il fondo anno 2015;
- È stata effettuata la decurtazione per la riduzione della consistenza media del personale tra l'anno 2016 e l'anno 2015 (pari al 2,8%)

Il confronto tra le risorse 2018 e le risorse 2016 evidenzia, come segue, che è rispettato il limite di cui al succitato art. 23 comma 2 del D. lgs. 75/2017

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2018
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 536.267,00	€ 519.407,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA 2011/2014	€ 38.509,00	€ 38.509,00

TOTALE	€ 497.758,00	€ 480.898,00
VOCI ESCLUSE DAL FONDO PER LA VERIFICA DEL LIMITE	€ 115.261,00	€ 105.999,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 122.975,00	€ 122.975,00
FONDO STRAORDINARIO	€ 53.904,00	€ 53.904,00
VERIFICA ART 23 COMMA2 D.LGS. 75/2017	€ 559.376,00	€ 551.778,00
